

Sezione VIII

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 81 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole di specializzazione sono indette ogni due anni dal Rettore con proprio Decreto.
2. Al Decreto Rettorale, che stabilisce il termine massimo entro il quale le elezioni devono essere svolte, le modalità di espletamento delle medesime e il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascuna Scuola, viene data immediata ampia diffusione.
3. La data, il luogo e l'orario delle singole votazioni, sono stabiliti e resi noti agli interessati da ciascun Direttore di Scuola, mediante avviso affisso all'Albo della Scuola almeno dieci giorni prima della data stabilita. Dell'avviso sarà inviata copia all'Ufficio competente.

Art. 82 - Elettorato

1. Hanno elettorato attivo e passivo tutti gli studenti regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, per l'anno accademico nel quale si svolgono le votazioni.
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che, nel corso di studio in cui hanno regolare iscrizione, hanno un numero di iscrizioni maggiore alla durata legale o normale del corso più uno.
3. Gli elenchi degli iscritti sono predisposti dai competenti Uffici dell'Amministrazione.

Art. 83 - Rappresentanze da eleggere

1. La rappresentanza degli studenti specializzandi è prevista pari al 15% dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'intero superiore e comunque in numero non inferiore al numero degli anni di corso che la Scuola prevede.
2. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare e comunque non superiore a tre.

Art. 84 - Seggi elettorali

1. Presso ogni Scuola il Direttore designa una Commissione elettorale di seggio.
2. La Commissione è composta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato, che la presiede, e da due docenti della Scuola di cui uno con funzioni di Segretario.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di almeno due componenti.

Art. 85 - Votazioni

1. Le votazioni si svolgono in una giornata, secondo le modalità stabilite dal Decreto rettorale di indizione, nel giorno e secondo gli orari indicati nell'avviso di cui al terzo comma dell'art. 81 del presente Regolamento.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Art. 86 - Risultati delle votazioni

1. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il più anziano di corso; in caso di ulteriore parità risulta eletto il più giovane di età.
2. La Commissione elettorale rende pubblici i risultati delle votazioni mediante affissione all'Albo Ufficiale della Scuola per almeno dieci giorni. La graduatoria degli eletti deve essere tempestivamente inviata ai competenti Uffici dell'Amministrazione.
3. Avverso i risultati è ammesso ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del terzo giorno dalla data di pubblicazione. Copia del ricorso deve essere inviata anche al Direttore della Scuola e all'Ufficio competente.

Art. 87 - Proclamazione degli eletti

Il Senato Accademico, decisi gli eventuali ricorsi, proclama gli eletti che vengono successivamente nominati con Decreto del Rettore.

Art. 88 - Durata del mandato

1. Gli eletti durano in carica per il biennio accademico cui si riferiscono le elezioni e, comunque, fino alla nomina degli eletti nelle elezioni successive.
2. Ogni eletto non può svolgere più di due mandati consecutivi.
3. In caso di rinuncia da parte di un eletto, o di sua cessazione dalla qualifica di studente, gli subentra il primo che lo segue nella graduatoria.